

Accordo operativo

tra

Museo Nazionale Romano

e

il Dipartimento di Scienze dell'Università Roma Tre

Il **Museo Nazionale Romano** C.F. 97902780580, con sede in Via S. Apollinare, 8 – 00186 Roma, rappresentato dal Direttore Prof. Stéphane Verger, domiciliato per la carica presso la sede legale del Museo Nazionale Romano (d'ora in poi denominato "MNR")

e

Il **Dipartimento di Scienze** dell'Università Roma Tre con sede in viale Guglielmo Marconi, 446 - 00146 Roma, C.F./P.IVA 04400441004, in persona del Direttore Prof. Giovanni Antonini, domiciliato per gli effetti del presente Accordo, presso il Dipartimento (d'ora in poi denominato "Dipartimento di Scienze")

Il Dipartimento di Scienze e il MNR sono di seguito congiuntamente definiti per brevità anche "Parti" o ciascuna singolarmente "Parte".

VISTO l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", il quale prevede che "Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune",

PREMESSO CHE:

- il Protocollo d'intesa siglato dal Ministro Dario Franceschini per il MiBACT e dal Ministro Gaetano Manfredi per il MUR, in data 17/12/2020, consolida e amplia la collaborazione tra le due Istituzioni al fine di "cooperare per il potenziamento e l'integrazione della ricerca, dei percorsi formativi nelle Università e dell'aggiornamento continuo del personale del MiBACT e degli enti e istituzioni di ricerca vigilati dal MUR, dell'esercizio delle funzioni di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, nonché per il rilancio del turismo";
- l'Università Roma Tre, di cui il Dipartimento di Scienze è parte, e il Museo Nazionale Romano hanno stipulato un Accordo Quadro (MN-RM|04/05/2021|CONVENZIONI ITALIA 12) per promuovere la reciproca collaborazione con particolare riferimento al patrimonio e alle attività culturali e nel rispetto delle proprie finalità istituzionali;
- ai sensi dell'art. 2 del suddetto Accordo Quadro, le Parti hanno convenuto di stipulare specifici accordi operativi per stabilire le modalità di svolgimento delle specifiche iniziative individuate;

- sia il MNR sia il Dipartimento di Scienze sono mossi dal comune intento di promuovere la diffusione della conoscenza del patrimonio culturale e di favorirne la fruizione come fonte di sviluppo culturale e sociale, ciascuno nei rispettivi ambiti di competenza;
- il Dipartimento di Scienze, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, ha interesse a instaurare un rapporto di collaborazione scientifica con il Museo ai fini di promuovere attività di studio, ricerca, valorizzazione e disseminazione dei risultati con riferimento all'iconografia botanica nel mondo antico e in particolare alle rappresentazioni vegetali presenti nelle opere delle collezioni di competenza del MNR;
- il MNR, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, svolge funzioni di ricerca, di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale di competenza e in particolare, ai fini del presente Accordo operativo, delle opere delle collezioni del MNR caratterizzate da rappresentazioni vegetali e del patrimonio documentale ad esse correlato;
- il MNR, nel caso di progetti di studio o ricerca pluriennali, regola le attività progettuali attraverso convenzioni e protocolli d'intesa specifici, come indicato nel "Regolamento per lo studio delle collezioni del Museo Nazionale Romano";
- le Parti hanno interesse a instaurare un rapporto di collaborazione per il conseguimento di importanti finalità scientifiche, consistenti nello studio delle rappresentazioni vegetali presenti sui manufatti archeologici facenti parte delle collezioni del MNR;

Tra le Parti si conviene e stipula quanto di seguito.

Articolo 1

Oggetto

1.1 Il presente Accordo operativo disciplina lo svolgimento delle attività di ricerca, di studio e di documentazione dei manufatti archeologici facenti parte delle collezioni del MNR recanti rappresentazioni vegetali e conservati nelle quattro sedi del MNR (Palazzo Altemps, Palazzo Massimo, Terme di Diocleziano e Crypta Balbi).

1.2 Nell'ambito delle attività definite al precedente § 1.1,

(i) Il Dipartimento di Scienze si impegna a:

- mettere al servizio delle finalità previste nel presente Accordo le conoscenze e le competenze del proprio personale tecnico-scientifico;
- presentare copia della copertura assicurativa per i casi di responsabilità civile per i danni cagionati a cose o persone del MNR da parte del personale a qualsiasi titolo riconducibile al Dipartimento nell'esecuzione del presente Accordo;
- concordare con i funzionari referenti del MNR i giorni e gli orari per l'accesso alle sedi museali, che saranno stabiliti compatibilmente con le esigenze di servizio e con le risorse organizzative disponibili;
- consegnare al MNR tutta la documentazione - anche grafica e fotografica - delle opere oggetto di studio prodotta in relazione al progetto di ricerca.

(ii) Il MNR si impegna a:

- mettere a disposizione, in via non esclusiva, il patrimonio archeologico individuato all'articolo 1.1. di competenza del MNR, conservato nelle proprie sedi museali, e il patrimonio documentale, conservato presso i propri Archivi (Storico, Fotografico e del Catalogo), fermo restando che l'accesso al medesimo materiale continuerà a essere consentito anche agli studiosi che ne facciano richiesta per finalità scientifiche, in base al principio della libertà di ricerca;

- garantire l'accesso e ospitare all'interno dei propri spazi il personale incaricato dal Dipartimento di Scienze di svolgere le attività previste nel presente Accordo;
- mettere al servizio delle finalità previste nel presente Accordo le conoscenze e le competenze del proprio personale tecnico-scientifico;

(iii) Le Parti si impegnano, ciascuna nell'ambito delle proprie possibilità a:

- mettere a disposizione delle attività di studio e ricerca oggetto del presente Accordo il proprio personale, strutture e apparecchiature utili alle esigenze comuni, compatibilmente con le esigenze proprie della rispettiva attività istituzionale;
- concordare mensilmente un cronoprogramma delle attività da svolgere;
- promuovere iniziative culturali (quali convegni, giornate di studio, conferenze) e attività didattiche e divulgative per diffondere la conoscenza e i risultati della ricerca disciplinata dal presente Accordo.

Art. 3

Oneri finanziari

Il presente Accordo non comporta oneri finanziari a carico delle Parti.

Le Parti convengono che, di norma, ciascuna di esse sosterrà le rispettive spese per il proprio personale coinvolto nello svolgimento delle attività previste dal presente Accordo.

Articolo 4

Referenti

3.1 Ciascuna delle Parti indica i propri Referenti dell'Accordo. Ai Referenti compete di rappresentare la Parte che li ha designati per le attività di coordinamento del progetto di studio e ricerca, nonché per le attività esecutive dell'Accordo e di reportistica al proprio interno, monitorando costantemente l'avanzamento delle attività convenute.

3.2 Il Referente del Dipartimento di Scienze è la prof.ssa Giulia Caneva (giulia.caneva@uniroma3.it).

3.3 Il Referente del MNR è la dott.ssa Chiara Giobbe (chiara.giobbe@cultura.gov.it).

Articolo 5

Durata e recesso

5.1 Il presente Accordo ha durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e non potrà essere rinnovato.

5.2 Resta inteso che ciascuna Parte avrà facoltà di recedere in qualsiasi momento inviando una comunicazione a mezzo PEC all'altra Parte, con un preavviso di almeno tre mesi, fermo restando l'obbligo di adempimento degli impegni già assunti in specifici atti e accordi di esecuzione dell'Accordo medesimo.

Articolo 6

Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature

6.1 Per il conseguimento dei fini prefissati dal presente Accordo, il Dipartimento di Scienze e il MNR si impegnano a consentire, in linea con gli obiettivi previsti e nel rispetto delle regolamentazioni esistenti, alle persone impegnate nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture e l'uso di attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività di ricerca, previa autorizzazione scritta del Direttore e del soggetto ospitante. L'autorizzazione all'accesso non implicherà la concessione dell'uso esclusivo di spazi o strutture.

6.2 Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, frequenterà le sedi di svolgimento delle attività. Il personale esterno coinvolto

ai sensi dell'art. 1.2. del presente Accordo dovrà presentare apposita assicurazione professionale per i rischi connessi all'attività svolta. Ciascuna Parte garantisce che il proprio personale si atterrà ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, osservando, in particolare, le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Durante la vigenza del presente accordo l'Università è responsabile per danni derivanti a cose e/o a terzi in conseguenza dell'operato del personale impiegato.

6.3 Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni delle stesse, comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, quali sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute.

Articolo 7

Proprietà intellettuale e pubblicazioni

7.1 I diritti patrimoniali sulle cognizioni, i *software*, le metodiche, le procedure, i *databases* e ogni altro prodotto d'ingegno risultanti dalla collaborazione tra le Parti saranno di proprietà comune e ogni relativa domanda volta al riconoscimento di diritti di privativa, per l'eventuale sfruttamento commerciale degli stessi, dovrà essere depositata congiuntamente nel rispetto dei Regolamenti interni delle Parti.

7.2 Resta fermo che gli autori e/o inventori delle predette opere d'ingegno, nell'ambito delle attività svolte in base al presente Accordo, mantengono il diritto morale ad essere riconosciuti come tali.

7.3 Le Parti potranno in ogni caso liberamente e gratuitamente utilizzare, esclusivamente per proprio uso interno e per finalità correlate alla propria missione istituzionale, i sopra citati risultati.

7.4 Le Parti potranno, altresì, farne oggetto di pubblicazione scientifica e/o di esposizione e rappresentazione in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, salvo citare l'accordo nel cui ambito è stato svolto il lavoro di ricerca.

7.5. Nelle more della pubblicazione dei risultati delle ricerche, le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, di cui siano a conoscenza in forza del presente impegno.

Articolo 8

Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

8.1 I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo. Il presente Accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva del Dipartimento di Scienze e del MNR per fini commerciali, e/o pubblicitari.

8.2 L'utilizzo straordinario o estraneo all'azione istituzionale dovrà esser regolato da specifici accordi a titolo oneroso, da approvarsi da parte degli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine del Dipartimento di Scienze e del MNR.

Articolo 9

Trattamento dei dati

9.1 In relazione ai trattamenti di dati personali oggetto del presente Accordo, il Dipartimento di Scienze e il Museo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si conformano alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e alla vigente normativa nazionale, impegnandosi a collaborare per

quanto possa occorrere all'operativo adempimento delle relative prescrizioni in conseguenza della stipula del presente Accordo.

Articolo 10 Comunicazioni

10.1 Qualsiasi comunicazione o notifica richiesta o consentita dalle disposizioni qui contenute sarà eseguita per iscritto e inviata a mezzo Posta elettronica certificata agli indirizzi di seguito indicati:
se al MNR: mn-rm@pec.cultura.gov.it
se al Dipartimento di Scienze: ricerca.scienze@ateneo.uniroma3.it

Articolo 11 Codice Etico

11.1 Il Dipartimento di Scienze e il MNR dichiarano di aver preso visione, in sede di perfezionamento del presente Accordo, dei rispettivi Codici Etici e di Condotta, così come pubblicati nei rispettivi siti istituzionali, ai cui principi etico-comportamentali si conformeranno nell'esecuzione del presente Accordo.

Articolo 12 Controversie

12.1 Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo.
12.2 Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo un accordo bonario, il Foro di Roma sarà competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente Accordo.

Articolo 13 Registrazione e spese

13.1 Il presente Accordo, firmato digitalmente, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, 5, 6 e 39 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131. Le spese per l'eventuale registrazione e l'imposta di bollo sono a carico della Parte richiedente.

Articolo 14 Disposizioni finali

14.1 Il presente Accordo può essere emendato, modificato, sostituito, rinnovato o ampliato solo con atto scritto, firmato da ambo le Parti.

Letto e stipulato in Roma, 7 aprile 2023

Dipartimento di Scienze
Università Roma Tre
Il Direttore
Prof. Giovanni Antonini

Museo Nazionale Romano
Il Direttore
Prof. Stéphane Verger